

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - "Legge": la L. 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i.;
 - "CCII": il D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e s.m.i.;
 - "Decreto": il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell'art. 15 della Legge;
 - "Organismo di Composizione della Crisi" (o semplicemente "Organismo"): l'articolazione interna che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 della Legge e ai sensi del Decreto;
 - "Referente dell'Organismo" (o anche solo "Referente"): la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
 - "Gestione della crisi": il servizio reso dall'Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
 - "Gestore della crisi" (o anche solo "Gestore"): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione delle crisi da sovraindebitamento;
 - "Ausiliari": i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sotto la propria personale responsabilità;
 - "Segreteria": la struttura che presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi; a capo della Segreteria è posto il Referente dell'Organismo;
 - "Registro": il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore sovraindebitato;
 - "Responsabile del Registro": il responsabile della tenuta del Registro di cui al punto precedente.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all'Organismo e nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell'osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art. 3 - IL REFERENTE DELL'ORGANISMO

1. Il Referente dell'Organismo è individuato all'interno della Camera di commercio nell'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. L'incarico di Referente viene attribuito con atto interno all'ente camerale.
3. Fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, il Referente:
 - designa il Gestore della crisi;

- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
- può disporre la sostituzione del Gestore, anche su richiesta del debitore, nei casi espressamente previsti dall'art.6 del presente Regolamento;
- ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore;
- accede, previa autorizzazione del giudice competente, alle banche dati di cui all'art. 15 comma 10 della Legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 3 secondo periodo del presente Regolamento.
- vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle procedure.

Art. 4 - LA SEGRETERIA

1. La Segreteria presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi.
2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti e imparziali, non entrare nel merito della Gestione della crisi e non svolgere attività di consulenza giuridica.
3. La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo per ogni affare trattato e tiene un registro informatico con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
4. La Segreteria esegue le comunicazioni, le notifiche e le operazioni previste e richieste dalla procedura almeno fino all'accettazione della nomina da parte del Gestore.
5. I soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore.

Art. 5 - ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

1. L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori delle crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.
2. Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa per l'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall'Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, nonché i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, un fascicolo, anche su supporto informatico, contenente l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il *curriculum* dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 6 - RICHIESTA DEL DEBITORE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge e dal CCII può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee o telematiche.
2. La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.

3. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 5, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo.
4. Il Gestore designato deve comunicare l'accettazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di nomina.
5. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo l'indennità e i compensi maturati in base all'attività svolta.
6. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.
7. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore, anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti, nonché negli ulteriori casi eventualmente previsti dalla Legge e dal CCII.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

1. L'Organismo è in ogni caso, tenuto:
 - a istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
 - a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
 - a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
 - a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
 - a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
 - a trasmettere al Responsabile del Registro i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
 - ad adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

1. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Decreto e da rendere nota al Tribunale, impegnandosi altresì a osservare il Codice di autodisciplina allegato al presente Regolamento.
2. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi.
3. Il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.
4. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge, dal CCII e dal Decreto (e successive modificazioni), che qui devono intendersi richiamate.
5. A tale scopo, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta

e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

6. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
7. La Gestione della crisi ricade nella responsabilità esclusiva del Gestore.
8. Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, consulente, arbitro o mediatore in procedimenti in cui è parte il debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui all'art. 5 del presente Regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 9 - SVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PROCEDURA

1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si svolgono nella scrupolosa osservanza della Legge, del CCII e del Decreto, a cura e sotto la responsabilità del Gestore, con il supporto della Segreteria.
2. Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge, dal CCII, dal Decreto e dal presente Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, ivi compresa la sua mancata partecipazione agli incontri e la mancanza di riscontri alle richieste del Gestore, se ne farà esplicita e motivata menzione nella Relazione finale.
3. Nel caso in cui il debitore non si attivi nei termini assegnati determinando l'impossibilità per il Gestore di relazionare, l'Organismo provvederà a notificare al debitore la circostanza e, in mancanza di riscontro del debitore, il suo comportamento sarà inteso come rinuncia e il procedimento verrà dichiarato concluso con diritto dell'Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'OCC, oltre alle spese vive sostenute.
4. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, dal CCII, dal Decreto e dal presente Regolamento, nonché quelli richiesti dal Tribunale, avvalendosi del supporto della Segreteria.

Art. 10 - RISERVATEZZA

1. La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice, ai sensi delle vigenti disposizioni. A tal fine i soggetti presenti agli incontri, diversi dal Gestore e dai componenti della Segreteria, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
2. I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura.
3. I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art. 15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite. Qualora il giudice competente autorizzi all'accesso alle predette banche dati Referente dell'Organismo, quest'ultimo ha facoltà di delegarvi il Gestore.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al

titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLE CRISI (L. 3/2012 e D.M. 202/2014 e s.m.i.)

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento (“Gestore”) è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell’Organismo.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere e aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al DM 202/2014 e s.m.i. e alle migliori prassi professionali.
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell’incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza, neutralità e riservatezza, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Gestore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla gestione della crisi. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
4. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell’inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell’Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.
5. Il gestore prende atto di quanto previsto nel D.P.R. n. 62/2013 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e nel conseguente Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pistoia-Prato, impegnandosi a rispettare, in quanto compatibili, i doveri di condotta negli stessi previsti.
6. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall’impegno richiesto e dal compenso.
7. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
8. In caso di violazione della Legge, del CCII, del Decreto e del Regolamento dell’Organismo o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall’incarico, il Referente dell’Organismo formula per iscritto l’addebito, chiedendo che l’interessato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria del Gestore coinvolto.
9. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il Gestore, il Referente può archiviare l’addebito ovvero irrogare al Gestore una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:
 - a. l’avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il Gestore non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare il Gestore che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;

- 
- b. la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del Gestore e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
 - c. la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dall'attività e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
 - d. la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dall'Elenco dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza del Gestore nell'Elenco.
10. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero della Giustizia.
11. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Art. 1 – DETERMINAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n.202, in difetto di accordo tra debitore e OCC, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dovuti all'Organismo, si applicano i parametri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 – PARAMETRI

Per l'attività di gestione della crisi, le somme dovute dal debitore comprendono: a) il compenso per l'Organismo e per il Gestore;
b) il rimborso delle spese generali a titolo forfettario, oltre a quelle effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del servizio.

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Decreto, dal Regolamento dell'Organismo e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n.30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure: - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - dal 7% al 8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - dallo 0,90% al 1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dal concordato minore o dalla procedura di ristrutturazione dei debiti omologata:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro;
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determinano, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti.

Art. 3 – RIDUZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

I compensi determinati a norma degli articoli precedenti sono ridotti nella misura del 25%.

Sono dovuti gli oneri previdenziali e fiscali di legge.

I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo.

Il compenso minimo da versare all'Organismo per l'attività richiesta è pari ad euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in almeno euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Art. 4 – SPESE GENERALI E RIMBORSI

Conclusa la procedura, all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5 – ACCONTI

L'acconto iniziale è fissato forfettariamente in euro 300,00 oltre IVA, da corrispondere al deposito dell'istanza; in mancanza, essa non avrà seguito.

L'Organismo può richiedere la corresponsione di ulteriori acconti sul compenso finale nei limiti del 50% dell'importo totale dovuto, subordinando al loro effettivo versamento il rilascio al debitore della relazione redatta dal Gestore nominato.

Art. 6 – RAPPORTI ECONOMICI TRA OCC E GESTORE

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Gestore che pertanto sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

Art. 7 – LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.